



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 819 DEL 26 settembre 2018

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da RTP Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l./Comune di Trani – Incarico professionale di progettazione definitiva, geologo, agronomo, acquisizione pareri, progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato – 1° stralcio”– Importo a base di gara: euro 389.846,31 - S.A.: Comune di Trani
PREC 170/18/L

Considerato in fatto

Con istanza congiunta acquisita al prot. n. 65830 del 26 luglio 2018, il RTP Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l. e il Comune di Trani hanno chiesto all’Autorità di valutare la legittimità dell’esclusione dalla gara in epigrafe dell’RTP Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l. per avere redatto il fascicolo della relazione metodologica in contrasto con le modalità di presentazione prescritte dalla *lex specialis* di gara (lettera b, Capo 3, Parte prima del disciplinare: « (...) le cartelle con contenuto di testo devono essere scritte con caratteri non inferiori al corpo 10 (dieci punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per facciata, in ogni caso con il limite di 4.000 battute per pagina; (...)»).

La stazione appaltante ha evidenziato che «la Commissione Giudicatrice ha inteso escludere il RTP in quanto le modalità di redazione della documentazione tecnica, redatta difformemente da quanto prescritto nel disciplinare di gara, attraverso l’inserimento in ciascuna pagina, di un numero di battute e righe superiori a quanto disposto dalla *lex specialis*, si traduce di fatto in un documento che, qualora fosse stato redatto in maniera conforme, risulterebbe composto da un numero di pagine superiore a quello indicato, ovvero 20 pagine».

L’operatore economico ha lamentato l’erroneità del presupposto di fatto su cui si fonda l’esclusione giacché il numero di righe utilizzato nella relazione, pari a 960, risulterebbe inferiore a quello massimo di 1000 consentito dal disciplinare (50 righe x 20 pagine) ai fini dell’illustrazione della offerta tecnica. In subordine, ha rilevato che le indicazioni del disciplinare relative alle modalità di presentazione dell’offerta non sono presidiate da un’espressa comminatoria di esclusione nel caso di mancato rispetto delle stesse e che un’eventuale interpretazione in quel senso del punto a.3) dell’art. 6 del disciplinare («sono escluse (...) le offerte: (...) a.3) in contrasto con le indicazioni che la documentazione a base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3, individua come prescrittive») ne determinerebbe la nullità ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

L’istruttoria è stata avviata con nota prot. n. 67414 del 1° agosto 2018, a seguito della quale l’operatore economico ha ribadito quanto già dedotto in sede di istanza.

Ritenuto in diritto

Nella Nota illustrativa al bando - tipo n. 1/2017 per l’affidamento di servizi e forniture (deliberato in data 22 novembre 2017), l’Autorità ha raccomandato alle stazioni appaltanti di «indicare che la relazione



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

tecnica sia contenuta entro un ragionevole e sintetico numero di pagine, valorizzando in tal senso un principio di concentrazione», precisando tuttavia «che tale limitazione rappresenta una mera indicazione ai concorrenti e non può costituire causa di esclusione dalla gara».

Nel caso in esame, il disciplinare di gara fornisce indicazioni sulle modalità di redazione della “Relazione metodologica sullo svolgimento dell’incarico” prevedendo che sia composta da una relazione descrittiva costituita da non più di 20 facciate in formato A4 con carattere di scrittura minimo 10, con la precisazione che le cartelle con contenuto di testo non devono contenere più di 50 (cinquanta) righe per facciata e con il limite, in ogni caso, di 4.000 battute per pagina (capo 3, lett. b, parte prima del disciplinare).

La commissione giudicatrice ha rilevato la mancata osservanza delle modalità prescritte dalla lettera b), capo 3, Parte prima del disciplinare di gara e ha deliberato l’esclusione del costituendo RTP.

La violazione delle disposizioni del disciplinare sarebbe consistita, come chiarito dalla stazione appaltante in sede di istanza di parere, nell’inserimento in ciascuna pagina, di un numero di battute e righe superiori a quanto disposto dalla *lex specialis*.

La contestazione in fatto dell’operatore economico, che ha evidenziato che il numero complessivo di righe utilizzato nella relazione (960) è comunque inferiore a quello massimo consentito (1000 come risultato del numero massimo di righe per il numero massimo di pagine), non sembra cogliere nel segno, almeno alla luce delle informazioni e dei dati dedotti in atti. Infatti, il numero massimo di righe consentito sarebbe di 1000 solo nel caso in cui tutte le pagine avessero esclusivamente contenuto di testo. In un caso, come quello in esame, in cui la relazione contiene anche grafici, immagini, uno schema a blocchi e una tabella (come riferito nelle pagine 2 e 3 della memoria del costituendo RTP), fermo restando il limite di 20 facciate, è evidente che il numero massimo di righe consentito non può essere complessivamente 1000, perché ciò comporterebbe un superamento del numero massimo di pagine. Ne consegue che la “Relazione metodologica sullo svolgimento dell’incarico” presentata dall’operatore economico istante sembrerebbe avere effettivamente superato i limiti dimensionali stabiliti dal disciplinare di gara.

Ciò che tuttavia appare non conforme alla normativa di settore è l’applicazione della sanzione espulsiva. Come chiarito nella citata Nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017, la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara.

Nel caso di specie, il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel disciplinare non è presidiato da un’espressa clausola di esclusione, giacché il punto a.3) dell’art. 6 del disciplinare sancisce l’esclusione delle offerte «in contrasto con le indicazioni che la documentazione a base di gara, ai sensi della parte prima, Capo III, individua come prescrittive» e l’indicazione dei limiti dimensionali della relazione tecnica, come già detto, non dovrebbe avere (e comunque non dovrebbe essere interpretata come avente) una natura prescrittiva. Ad una interpretazione in tal senso osta il principio di tassatività delle cause di esclusione, attualmente sancito dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale «I bandi e le lettere d’invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle». Come chiarito dalla giurisprudenza, in virtù del richiamato principio, l’esclusione può essere disposta solo in applicazione di una specifica causa indicata nel Codice dei contratti o di altre



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

disposizioni di leggi vigenti, ma nessuna disposizione normativa correla l'esclusione dalla gara o altro tipo di sanzione al fatto che l'offerta sia formulata in un numero di pagine superiore a quello stabilito dalla *lex specialis* (TAR Milano 14 settembre 2016 n. 1660; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 gennaio 2016, n. 176; Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565 e, con specifico riferimento all'ipotesi di superamento della lunghezza delle pagine, TAR Bologna 21 dicembre 2016 n. 1055).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- l'esclusione dell'RTP Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l. non è conforme alla normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 ottobre 2018

Il Segretario Maria Esposito

Formato pdf 2014 kb